



***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL

CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Beni appartenenti al demanio comunale
Articolo 3	Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo
Articolo 4	Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio
Articolo 5	Occupazione di strade statali
Articolo 6	Occupazioni escluse dal presente regolamento

TITOLO II
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 7	Soggetti obbligati al pagamento del canone
Articolo 8	Occupazioni abusive. Penalità

TITOLO III
LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 9	Domanda per il rilascio della concessione
Articolo 10	Rilascio della concessione
Articolo 11	Uso della concessione
Articolo 12	Rinnovo della concessione
Articolo 13	Cessazione
Articolo 14	Revoca della concessione
Articolo 15	Modifica e sospensione della concessione
Articolo 16	Danni procurati dal concessionario

TITOLO IV
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE

Articolo 17	Occupazioni permanenti e temporanee e stagionali
Articolo 18	Classificazione delle strade
Articolo 19	Tariffe
Articolo 20	Tariffe per le occupazioni permanenti e stagionali
Articolo 21	Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 22	Tariffe per le occupazioni temporanee
Articolo 23	Cantieri edili
Articolo 24	Spettacoli circensi, ecc... Determinazione della superficie soggetta a canone
Articolo 25	Passi carrabili
Articolo 26	Autovetture adibite a trasporto pubblico
Articolo 27	Occupazioni con impianti a rete
Articolo 28	Pagamento del canone e cauzione

TITOLO V
NORME PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 29	Utilizzo delle aree pubbliche
Articolo 30	Individuazione degli spazi ed aree pubbliche concedibili
Articolo 31	Definizione degli interventi sulle aree pubbliche di cui il precedente articolo 30
Articolo 32	Caratteristiche dei cavalletti pubblicitari, cartelli o similari

TITOLO VI
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33	Canone per le occupazioni con impianti a rete da parte di aziende di erogazione pubblici servizi
Articolo 34	Esenzioni
Articolo 35	Organi competenti
Articolo 36	Abrogazioni
Articolo 37	Entrata in vigore

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee e/o stagionali, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente previsti stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone per l'occupazione.

Articolo 2
Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune le strade, i corsi, le vie, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

Articolo 3
Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, escluso l'acquedotto e la fognatura comunale.
2. Le occupazioni fatte con tende al di sotto dell'altezza di ml. 5,10, con vetrine, adibite all'esposizione di merci o altro uso, si considerano fatte sul suolo pubblico, anche se non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 4
Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risultano costituite servitù di uso pubblico o pubblico passaggio nei modi e nei termini di legge e/o per effetto di prescrizioni d'uso pubblico contenute nei provvedimenti autorizzativi comunali in materia edilizia, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

Articolo 5
Occupazioni di strade statali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade Statali, Regionali o Provinciali, che attraversano i centri abitati del Comune, così come individuati dagli idonei atti dispositivi.

Articolo 6
Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, in quanto materia di specifica competenza del Consiglio comunale.

- c) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nei centri abitati, così come definito ai sensi del decreto legislativo n. 285/92;
- d) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà della Regione, della Provincia e/o dello Stato;
- e) le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria;
- f) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi (allacciamenti comunque autorizzati dall'ufficio tecnico lavori pubblici e/o edilizia privata).

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 7

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 8

Occupazioni abusive. Penalità

1. Per le occupazioni abusive si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 25 della legge 23.12.1998 n. 448 che ha introdotto le lettere g) e g bis) nel testo dell'Articolo 63 comma 2 del D.Lgs 446 del 15/12/1997, e quindi più precisamente indennità e sanzioni si applicano secondo le seguenti modalità :
 - a. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone, considerando come permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;
 - b. Inoltre alle occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità definita dalla lettera precedente, fermo restando la sanzione prevista dall'articolo 20 del Codice della Strada.
2. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
3. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono irrogate, a seconda del caso, dai seguenti uffici:
 - a. Nel caso di violazioni relative alle prescrizioni stabilite dal titolo V la sanzione verrà irrogata dall'Ufficio Polizia Locale.
 - b. Nel caso di violazioni relative ad occupazioni abusive, la sanzione verrà irrogata dagli accertatori del Comando Polizia Locale avvalendosi del responsabile del servizio che provvederà ad elaborare il calcolo della indennità e della sanzione secondo le modalità descritte dal comma 1) del presente articolo.
 - c. Nel caso di violazioni relative al ritardato pagamento la sanzione verrà irrogata da parte del responsabile della posizione organizzativa così come le sanzioni accessorie.
4. Per il controllo e la rilevazione delle occupazioni abusive l'iter procedurale sarà il seguente: Il Comando Polizia Locale provvederà al sopralluogo, alla perimetrazione, misurazione e documentazione fotografica degli ingombri e quindi alla redazione del verbale di sopralluogo. Copia del verbale di sopralluogo e dei relativi allegati sarà trasmessa immediatamente al responsabile del servizio che confronterà le superfici rilevate nel sopralluogo con quelle eventualmente concesse; se del caso il responsabile del servizio provvederà al calcolo della indennità dovuta e della relativa sanzione comunicandoli immediatamente agli accertatori del Comando Polizia Locale per la redazione del verbale di violazione, irrogazione della sanzione e relativa notifica.
5. Avverso il verbale di violazione ed irrogazione della sanzione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale medesimo secondo quanto previsto dalla Legge n. 689/1981, articoli 17 e 18.

6. E' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta ad un terzo entro 60 giorni dalla notifica del verbale della violazione; si precisa che l'indennità prevista dalla lettera a) del comma 1) va sempre corrisposta integralmente.
7. Le reiterate violazioni al presente regolamento, contestate in numero superiore a 3 nell'arco dell'anno solare, o in numero superiore a 5 nel triennio, inteso come anno in corso più i due precedenti, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, comportano la sospensione della concessione per mesi 9 a partire dal 60 giorno dalla notifica del verbale di violazione con l'obbligo della sgombro totale ed il divieto dell'uso dell'area medesima per finalità correlate alla concessione originaria. La quarta violazione nell'anno o la sesta nel triennio, come sopra definito, implica la revoca definitiva della concessione.
8. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla penalità pecuniaria di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso l'ente:
 - a) al pagamento dell'indennizzo;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.
9. Le violazioni di cui al titolo V del presente regolamento comportano l'obbligo al contravventore di corrispondere una penalità pecuniaria compresa fra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500,00.
10. L'agente accertatore provvederà ad inserire nel verbale di accertamento della violazione, l'obbligo di rimuovere gli impianti, i manufatti, le installazioni e quanto altro occupi abusivamente il suolo pubblico, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso il contravventore non provveda all'immediata rimozione dell'occupazione abusivamente realizzata, il Comando Polizia Locale trasmetterà all'Ufficio Tecnico comunale, il verbale di accertamento redatto a carico del trasgressore, unitamente ad una relazione sullo stato dei fatti e dei luoghi abusivamente occupati. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, all'emissione di Ordinanza di rimozione dell'occupazione e/o ripristino dei luoghi, assegnando un termine per l'esecuzione non superiore a giorni 7 (sette), con diffida che in caso di mancata ottemperanza si provvederà d'ufficio, con spese a carico dell'inadempiente. E' comunque fatto salvo il potere di ordinanza ai sensi dell'Articolo 50 della D.Lgs n. 267/2000, nei casi di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità.

TITOLO III LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 9 Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 15 giorni feriali prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione per le occupazione Temporanee, ed almeno 30 giorni feriali prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione permanente o stagionali, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del successivo art. 32.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente o del legale rappresentante se trattasi di società, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - d) la specificazione se la richiesta è a carattere permanente o stagionale e nel caso della stagionale l'indicazione del numero di mesi che può essere minimo 5 mesi solari e massimo 8 mesi solari.
 - e) la descrizione di quanto si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati in scala 1:100;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g) la sottoscrizione del richiedente o legale rappresentante se trattasi di società;

h) gli estremi dell'eventuale autorizzazione paesaggistica se necessaria.

3. L'originale della domanda è trattenuto dall'ufficio competente mentre una fotocopia con i relativi allegati è trasmessa al responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, al responsabile del servizio Patrimonio, al responsabile del Comando Polizia Locale, per il rilascio di un parere scritto nei casi previsti dal regolamento o qualora il responsabile del servizio lo ritenga necessario.
4. Per casi di occupazione per lavori ed interventi edilizi di particolare entità, individuati ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Lavori Pubblici, che comportino una particolare e rilevante manomissione ed alterazione alla proprietà pubblica ovvero possano arrecare danni al suolo pubblico, alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula e presentazione di una polizza fidejussoria; l'importo del deposito cauzionale ovvero della polizza fidejussoria potrà essere variabilmente determinato dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, in relazione ad una previsione di massima delle spese da sostenere per interventi di ripristino. Il richiedente dovrà inoltre, sempre ad insindacabile giudizio dello stesso ufficio tecnico, stipulare e presentare adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile che sollevi l'amministrazione da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni contro terzi correlata ad eventuali danni subiti dagli stessi a causa dell'occupazione medesima.
5. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 10 Rilascio della concessione

1. Le nuove concessioni intendendosi per tali anche una modifica a quelle esistenti, possono essere rilasciate subordinatamente al parere favorevole della giunta comunale, solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) il responsabile del Comando Polizia Locale, il responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, il responsabile del servizio Patrimonio hanno espresso il loro parere favorevole ed eventuali prescrizioni, se richiesti dal presente regolamento;
 - b) l'interessato ha versato il canone per l'occupazione.

Articolo 11 Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi.

Articolo 12 Rinnovo della concessione

1. Le concessioni permanenti sono rinnovabili tacitamente alla scadenza con il pagamento del canone annuale.

Articolo 13 Cessazione

1. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.
2. In caso di chiusura per cessazione dell'attività definitiva, il canone non è più dovuto, a partire dalla data di comunicazione a protocollo comunale o allo sportello unico delle imprese del comune (S.U.A.P.) della comunicazione di cessazione dell'attività, anche al fine di consentire agli uffici preposti le opportune verifiche sull'effettivo sgombero del plateatico e ripristino dell'area data precedentemente in concessione.

Articolo 14

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione può anche essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure essendo in ritardo con il pagamento del canone non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 15

Modifica e sospensione della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro, in occasione di manifestazioni pubbliche - ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun rimborso del canone pagato purché tale sospensione non si protragga per più di dieci giorni.
4. Le occupazioni permanenti che vengono sospese tutti i lunedì mattina, affinché possa aver luogo regolarmente il mercato settimanale, danno diritto ai loro titolari ad una riduzione del canone pari al 10 % per la parte di plateatico rimosso per mercato dalle ore 06,00 alle ore 15,00.

Articolo 16

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo l'eventuale cauzione.
3. Il concessionario dovrà sgomberare l'area data in concessione dalle sedie, tavolini, espositori, ecc. ogni qualvolta l'attività commerciale venga sospesa (per chiusura, manutenzione o ferie) per un periodo superiore a 7 giorni. Le tende dovranno essere riavvolte. Le protezioni relative a tutto l'arredo dovranno essere tali da mantenere il pubblico decoro, alternativamente dovranno essere rimosse.
4. In caso di cessazione definitiva dell'attività e in mancanza di subentro la tenda, l'arredo e similari dovranno essere immediatamente rimossi. Se il concessionario non provvede alla rimozione, la stessa potrà avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo l'eventuale cauzione.

TITOLO IV
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE

Articolo 17
Occupazioni permanenti, temporanee e stagionali.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono: permanenti, stagionali, temporanee:
 - a) sono permanenti, le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.
 - c) sono stagionali le occupazioni rilasciate solo per attività commerciali o pubblici esercizi di durata non inferiore a 5 mesi (intesi come almeno 150 giorni) e non superiore ad 8 mesi solari (intesi come non oltre i 240 giorni).

Articolo 18
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade, i corsi, le vie, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli sono classificate in quattro categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "a".

Articolo 19
Tariffe

1. Le occupazioni di cui al capo I del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate per eccesso.

Articolo 20
Tariffe per le occupazioni permanenti o stagionali

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o dove previsto lineari. Per le stagionali si fa riferimento alle tariffe annuali con le maggiorazioni stabilite dalla Delibera di Giunta Comunale.
2. Le occupazioni di suolo pubblico permanente, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ad esclusione delle occupazioni effettuate per il mercato settimanale, pagano la tariffa intera nel caso di apertura dell'esercizio o dell'attività commerciale che, nell'anno solare di riferimento, si protragga per un periodo pari od inferiore a giorni **239**; le stesse occupazioni scontano una riduzione della tariffa del 30% per aperture pari o superiori a giorni **240** e fino a giorni **299**; scontano invece una riduzione della tariffa del 40% per aperture del pubblico esercizio o dell'attività commerciale pari o superiori a giorni **300**. A tale fine il giorno di chiusura settimanale si considera come giorno utile di apertura. Si riepiloga l'agevolazione nel seguente schema:

Giorni di apertura	Riduzione tariffaria
≤ 239	0 %
≥240 ≤299	30%
≥300	40%

3. La domanda di agevolazione dovrà essere inoltrata in carta semplice all'ufficio competente, a pena di esclusione dal beneficio, entro il 15 Maggio di ciascun anno solare di riferimento;
4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il richiedente dovrà produrre all'ufficio competente copia delle documentazioni comprovanti l'effettiva apertura dell'attività commerciale o del pubblico esercizio, per i periodi stabiliti dal comma 2 del presente articolo, quali: registro dei corrispettivi, fatture delle utenze elettriche, idriche, gas metano, gas gpl, gasolio da riscaldamento, bollette telefoniche, ovvero ogni altra documentazione che l'ufficio ritenesse utile al fine dell'accertamento dell'effettivo periodo di apertura ed esercizio dell'attività. E' fatta salva la possibilità di versare, in concomitanza con l'ultima rata, l'importo di conguaglio corrispondente al canone non ridotto, nel caso in cui il concessionario durante il corso della stagione rilevi l'impossibilità di rispettare il periodo minimo di apertura necessario per beneficiare della riduzione inizialmente dichiarata, maggiorato del 5 % (canone intero + 5%).
5. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, comprovante l'effettiva durata di apertura dell'attività, ovvero di rifiuto alla richiesta di presentazione della documentazione oppure nel caso in cui si accertasse da parte degli organi preposti al controllo, che l'attività commerciale o il pubblico esercizio non è stato aperto nel periodo richiesto, l'ufficio competente provvederà a notificare la richiesta di conguaglio del canone dovuto, calcolato senza le agevolazioni previste dal presente articolo, con gli aumenti stabiliti dall'art. 28 dal regolamento sulla tariffa annuale; (ovvero: Canone intero sulla tariffa annuale senza riduzione del 30% o 40% richiesta, più gli eventuali aumenti per l'omesso tardivo o parziale versamento di ogni singola rata, oltre alla maggiorazione del 30 % prevista dall'art. 28 del regolamento).
6. Le occupazioni di suolo stagionali, delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ad esclusione delle occupazioni effettuate per il mercato settimanale, pagano la rispettiva tariffa annuale maggiorata del 30% nel caso che l'occupazione si protragga per mesi 5 (intesi come almeno 150 giorni). Nel caso che l'occupazione si protragga per mesi 6 (intesi come almeno 180 giorni) la maggiorazione della rispettiva tariffa annuale è del 20 %. Nel caso che l'occupazione si protragga per mesi 7 (intesi come almeno 210 giorni) la maggiorazione della rispettiva tariffa annuale è del 10 %. Nel caso che l'occupazione si protragga per mesi 8 (intesi come almeno 240 giorni) si applica la tariffa normale. A tale fine il giorno di chiusura settimanale si considera come giorno utile di apertura. Si riepiloga la maggiorazione di tariffa per le stagionali nel seguente schema:

Mesi solari di apertura per le occupazioni stagionali (ovvero giorni)	Maggiorazione tariffaria sulle permanenti
5 (intesi come almeno 150 giorni)	30%
6 (intesi come almeno 180 giorni)	20%
7 (intesi come almeno 210 giorni)	10%
8 (intesi come almeno 240 giorni)	0%

7. Con il pagamento del canone è assolto anche il corrispettivo concernente la tassa rifiuti per la superficie del plateatico.

Articolo 21
Commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Sono considerate occupazioni permanenti quelle effettuate dai titolari di posteggio per il mercato settimanale del Lunedì.
2. Sono altresì considerate occupazioni permanenti quelle effettuate dai titolari di posteggio "stagionale" per il mercato del Lunedì.
3. La superficie del posteggio è determinata in metri quadrati. Con il pagamento del canone è assolto anche il corrispettivo concernente la pulizia del posteggio e lo sgombero degli eventuali rifiuti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento al "Piano del commercio su aree pubbliche" vigente.

Articolo 22
Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o dove previsto, lineari.

Articolo 23
Cantieri edili

1. Le tariffe per le occupazioni temporanee effettuate solo da cantieri edili e simili, che si protraggono per oltre quindici giorni sono ridotte del 40%. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi 15 giorni.
2. Di norma le concessioni di occupazione del suolo pubblico per i cantieri edili, nei centri storici, (salvo deroga nell'istruttoria da parte del Sindaco o delegato) non vengono concesse nei seguenti periodi:
 - a) le due settimane antecedenti e la successiva alla Pasqua;
 - b) dal 1° giugno al 31 ottobre;
 - c) dalla settimana antecedente il Natale fino all'Epifania.

Articolo 24
Spettacoli circensi, ecc... Determinazione della superficie soggetta a canone

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - a) del 50 % sino a 100 mq.;
 - b) del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.

Articolo 25
Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'accesso, per la profondità, calcolata dalla strada all'accesso stesso.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera viva che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone non è dovuto.

Articolo 26
Autovetture adibite a trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 27
Occupazioni con impianti a rete

1. Salvo quanto stabilito dall'Articolo 33 del presente regolamento, le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti soprasuolo o sottosuolo o qualsiasi altro manufatto realizzate da soggetti privati ovvero diversi da quelli dell'art. 33, nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed a importanza dell'occupazione, ridotta del 50 %, rimane inteso che la tariffa per occupazioni lineari del sottosuolo/soprasuolo è dovuta per ogni singola occupazione effettuata, (esempio: se l'occupazione è utilizzata per cavi dell'energia elettrica e per tubazioni del servizio idrico l'occupazione si considera doppia e doppio sarà il canone anche se si utilizza il medesimo condotto).

Articolo 28
Pagamento del canone e cauzione

1. Per le concessioni permanenti il canone va pagato al rilascio della concessione ed è commisurato al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 Luglio di ogni anno solare.
2. Il canone annuale dovrà essere pagato nel seguente modo:
 - a) unica rata, se l'importo totale non supera gli euro 1.000,00 o prima rata di € 1.000,00 entro il 31 Luglio;
 - b) seconda rata di € 1.000,00 o parte eccedente i primi € 1.000,00 entro il 31 Agosto;
 - c) terza rata di € 1.000,00 o parte eccedente i primi € 2.000,00 entro il 30 Settembre;
 - d) quarta rata di € 1.000,00 o parte eccedente i primi € 3.000,00 entro il 31 Ottobre.
3. Il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune oppure tramite servizio bancario di Tesoreria Comunale, con arrotondamento ai 50 centesimi per difetto se la frazione non è superiore a 25 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore. La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata all'ufficio preposto al rilascio delle concessioni.
4. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagata al momento del rilascio della concessione.
5. Per le sole nuove occupazioni permanenti o per variazione di superficie richieste in corso d'anno relative ad occupazioni permanenti, il canone relativo alle medesime deve essere pagato in ragione di dodicesimi, corrispondenti ai mesi effettivi in cui si protrae la nuova occupazione o la nuova superficie dovuta alla variazione.
6. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone in unica soluzione (con o senza riduzione prevista dall'art. 20) e/o di una sua singola rata (con o senza riduzione prevista dall'art. 20), è dovuto, un aumento pari al:
 - a) 5 % se effettuato nei trenta giorni successivi alla data di scadenza del canone e/o di una sua rata;
 - b) 30 % se effettuato dopo il 30° giorno, alla data di scadenza del canone e/o di una sua rata.
7. La concessione si intende assentita nei limiti dei diritti che competono al Comune di Torri del Benaco, mentre il concessionario dovrà risarcire i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della stessa e così pure risponde di ogni danno arrecato a persone o cose nel riguardo della stabilità delle opere lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità, azione o molestia anche giudiziale, che potesse essere intentata da terzi in dipendenza della concessione stessa.
Le responsabilità del concessionario comprendono quindi sia i danni ai beni comunali oggetto o meno di concessione, sia i danni a persone/cose/animali di terzi che quelli causati ai dipendenti di tutte le

amministrazioni competenti al controllo ed alla verifica della concessione, alle loro cose ed ai mezzi di trasporto di loro proprietà e a quelli di servizio.

Al riguardo il concessionario ha stipulato, con primaria società, una polizza assicurativa di responsabilità, civile per danni verso terzi, persone animali e cose, compresi i beni comunali e i dipendenti di tutte le Amministrazioni competenti al controllo ed alla verifica della concessione, le loro cose e i loro mezzi di trasporto o quelli di servizio, per fatti derivati dal possesso e gestione delle aree comunali, con massimale unico di Euro 1.550.000,00 (unmilioneecinquecentocinquantamila), che prevede la suindicata garanzia.

TITOLO V NORME PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 29 Utilizzo delle aree pubbliche

1. Il presente titolo disciplina, dal punto di vista dell'aspetto estetico e di decoro ambientale, l'utilizzo delle occupazioni del soprassuolo in modo permanente e temporaneo dei beni appartenenti:
 - a) al patrimonio indisponibile del Comune;
 - b) al demanio pubblico e/o di altri Enti;
 - c) ad aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio e/o per effetto di prescrizioni d'uso pubblico contenute nei provvedimenti autorizzativi comunali in materia edilizia;
 - d) ad aree private che prospettano su aree di cui ai punti precedenti.
2. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli organi preposti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia degli stessi.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente ufficio, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
6. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti l'occupazione di suolo pubblico, deve essere risarcito dai titolari della concessione o dagli occupanti di fatto.
7. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, nel caso il titolare della concessione non provveda al ripristino a proprie spese, l'ufficio competente provvederà alla esecuzione di specifici interventi di ripristino, fornendo al servizio finanziario comunale elenco delle spese occorse, ivi compreso il costo orario dei dipendenti comunali, al fine dell'addebito al concessionario delle spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
8. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
9. E fatto divieto di utilizzare gli spazi e le aree concesse per finalità diverse da quelle della concessione ed in particolare è fatto divieto di utilizzare le aree con destinazione commerciale o per pubblico esercizio come parcheggio per veicoli privati, cataste di legna o materiali vari.

Articolo 30 Individuazione degli spazi ed aree pubbliche concedibili

1. Le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o assimilabili, regolamentate dal presente titolo sono concedibili per le seguenti attività:
 - a) pubblici esercizi;
 - b) negozi;
 - c) attività artigianali;
 - d) attività direzionali;

- e) realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi, o iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;
 - f) realizzate da enti senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive;
 - g) di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute dal comune di Torri del Benaco che svolgono attività sussidiaria nel comune stesso (Pro Loco).
2. Lo spazio concedibile, per quanto riguarda la profondità verrà valutato di volta in volta secondo le caratteristiche della strada, mentre la lunghezza non potrà essere di norma superiore al fronte del locale cui è a servizio lo spazio richiesto.
 3. Non sono ricomprese nel presente regolamento le concessioni a privati relative a spazi ed aree pubbliche, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 32.

Articolo 31

Definizione degli interventi sulle aree pubbliche di cui il precedente articolo 30

1. L'utilizzo delle aree e/o suolo pubblico di cui al precedente articolo 30 per attività di pubblici esercizi, dovrà avvenire limitatamente all'esposizione di tavoli, sedie, ombrelloni e relativi accessori con dimensioni e colori che dovranno essere valutati in occasione del rilascio della prescritta concessione. Le tende da sole fino all'altezza di ml. 5,10, installate in maniera fissa e permanente (che occupano aree pubbliche su suolo o soprasuolo pubblico) per essere installate e mantenute in esercizio, dovranno ottenere i necessari provvedimenti autorizzativi da parte dell'Area tecnica edilizia privata, il parere rilasciato con delibera di Giunta comunale e la concessione di suolo pubblico rilasciato dall'ufficio preposto, per la superficie di massima estensione della tenda.
Alla cessazione e/o decadenza della concessione del plateatico al suolo o comunque nel caso di modifica dell'estensione della superficie concessa, il mantenimento della tenda da sole non sarà consentito.
2. Colori consigliati per tavoli, sedie e rivestimenti: neutri e pastello, escludendo i colori scuri. Struttura delle sedie e tavoli: colori del legno e dell'antracite, anche laccati di bianco e tinte pastello. Ombrelloni del tipo tradizionale con struttura in legno e tela di norma color beige/panna. Tende da sole del colore beige-ecrù, o comunque in analogia con quello della facciata alla quale è infissa. Ovviamente le caratteristiche, le dimensioni e i colori delle tende, dovranno essere sempre oggetto di valutazione in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
3. L'utilizzo delle aree e/o suolo pubblico di cui al precedente articolo 30, per attività commerciali, artigianali e direzionali, dovranno avvenire esclusivamente per la collocazione di materiale connesso all'attività, nel rispetto dello spazio assegnato in orizzontale e sulla verticale con i seguenti criteri:
 - a) la prima fascia di 40 cm. di profondità (partendo dalla facciata dell'attività) potrà avere un'altezza massima di 2,5 mt.;
 - b) la seconda fascia tra 41 cm. e 100 cm di profondità (partendo dalla facciata dell'attività) potrà avere un'altezza massima di 1,8 mt.;
 - c) la terza fascia oltre i 100 cm. di profondità (partendo dalla facciata dell'attività) potrà avere un'altezza massima di 1,5 mt.
4. I contrassegni che delimitano le occupazioni non dovranno mai essere celati ma dovranno essere ben visibili da parte degli organi di controllo.
5. Negli spazi assegnati non potranno essere collocate pedane di qualsiasi natura, fatti salvi specifici provvedimenti che ne autorizzano l'installazione, rilasciati dai competenti Uffici Tecnici.

Articolo 32
Caratteristiche dei cavalletti pubblicitari, cartelli o similari

1. I cavalletti pubblicitari o similari che occupano aree pubbliche, che dovranno essere sempre autorizzati, avranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensioni: altezza compresa tra cm. 80 e cm. 100; larghezza compresa tra cm. 50 e cm. 60;
 - b) materiale di costruzione esclusivamente in legno;
 - c) scritte di colore scuro ed il cavalletto di colore legno in tonalità scura (tipo noce scuro);
2. Le autorizzazioni per l'installazione dei cavalletti in oggetto verranno rilasciate solo per quei cavalletti che indicano un'attività posta nelle seguenti aree:
 - Piazzetta Portici
 - Via Cavour
 - Via E. De Amicis
 - Via Nascimbeni
 - Vicolo A. Volta
 - Vicolo Antichi Originari
 - Vicolo Benaco
 - Vicolo Cieco
 - Vicolo Chiesa
 - Vicolo Dietro Gardesana
 - Vicolo Fosse
 - Vicolo G. Rigo
 - Vicolo Poliziano
 - Vicolo SS. Trinità
3. Qualora le attività da pubblicizzare ubicate nelle aree sopra indicate siano più di una, verrà autorizzato un solo cavalletto il quale dovrà contenere le indicazioni di tutte le attività.
4. In caso di richiesta di installazione di cartelli, insegne o similari, tende e arredi e/o similari, che occupano aree pubbliche su suolo o sopra suolo pubblico, il richiedente dovrà presentare a propria cura, domanda di occupazione suolo pubblico all'ente proprietario della strada. Il richiedente, in possesso del nulla osta istruttorio previsto da parte della Polizia Locale e della Giunta Comunale, dovrà presentare pratica edilizia per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'Area Edilizia Privata, la quale detterà le caratteristiche dei materiali e dei colori dei cartelli pubblicitari. Una volta che il richiedente, in possesso dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Area Edilizia Privata, prima di installare cartelli, insegne o similari, ovvero tende, dovrà essere in possesso della Concessione all'occupazione di suolo pubblico con l'indicazione del relativo canone annuale, rilasciato del responsabile dell'ufficio competente.

In caso di richiesta di installazione di pedane da utilizzarsi da portatori di handicap e necessarie per superare i dislivelli esistenti per accedere ai piani terra degli esercizi commerciali, direzionali e turistici in genere e dei fabbricati residenziali, il richiedente dovrà presentare a propria cura domanda di occupazione suolo pubblico all'ente proprietario della strada e potrà procedere alla posa del dispositivo, previo Nulla Osta istruttorio sia della Polizia Locale che dell'Ufficio Lavori Pubblici, che ne determinerà le caratteristiche e le modalità di installazione. Prima dell'installazione, il richiedente, dovrà essere in possesso della concessione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal responsabile del Servizio interessato; in ogni caso le dimensioni massime non dovranno superare cm. 120 in larghezza rispetto al fronte dell'edificio e cm. 30 in profondità verso la strada; il manufatto dovrà essere realizzato in modo tale da sopportare strutturalmente l'eventuale portata massima prevista dalla strada interessata; tale concessione avrà durata annua, eventualmente rinnovabile previa specifica richiesta di rinnovo; (relativamente agli accessi ai piani terra degli edifici residenziali nella richiesta di rinnovo dovrà essere allegata la specifica documentazione medica attestante le condizioni di invalidità).

TITOLO VI
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

**Canone per le occupazioni con impianti a rete
da parte di aziende di erogazione pubblici servizi**

1. In deroga a quanto stabilito dall'Articolo 27, le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono soggette ad una canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura fissata in prima battuta dalla Legge. 23 dicembre 1999, n. 488 per l'anno 2000 (finanziaria 2000) in € 0,77468 (pari alle vecchie 1500 Lire) o dalle successive leggi finanziarie o di stabilità.
2. In ogni caso il canone dovuto al comune non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di canone annuale, è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti, di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente sul conto della tesoreria comunale.

Articolo 34

Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione del canone:
 - a) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
 - b) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro consorzi;
 - c) le occupazioni temporanee, di durata massima di 96 ore nel corso dell'anno, realizzate da enti senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, così come le associazioni sindacali, le onlus e i partiti politici, nonché quelle effettuate da enti e associazioni religiose per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;
 - d) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 12 ore continuative, effettuate per operazioni di trasloco, previa comunicazione all'ufficio Polizia Locale;
 - e) le occupazioni realizzate con fiori e piante ornamentali all'esterno dei fabbricati o attività commerciali (che non sporgano per più di 40 centimetri e che non abbiano una superficie superiore al metro quadrato) purché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - f) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute, purché debitamente autorizzate;
 - g) le occupazioni effettuate dalle associazioni senza scopo di lucro, riconosciute dal comune di Torri del Benaco che svolgono attività sussidiaria nel comune stesso.
 - h) possono essere esentate dal pagamento, previa richiesta, le occupazioni effettuate per l'installazione di cantieri edili o deposito di materiali da parte di ditte che siano appaltatrici di lavori per conto dell'Amministrazione Comunale e le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune di Torri del Benaco.

Articolo 35

Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al Responsabile del Servizio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario

rilascia o sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote il canone e le penalità pecuniarie, anche in via coattiva e dispone i rimborsi.

2. Il Comando di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando al Responsabile del Servizio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

Articolo 36 Abrogazioni

1. Sono abrogati i precedenti regolamenti che disciplinano la concessione di spazi ed aree pubbliche.
2. Sono parimenti abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrari od incompatibili con quelle del presente regolamento.

Articolo 37 Norme transitorie di salvaguardia

1. Il canone relativo all'unica rata del mercato annuale e stagionale, con scadenza nel precedente regolamento prevista al 28 Febbraio 2014, è prorogata al 31 Luglio 2014, al fine di uniformare le scadenze di pagamento a tutte le categorie. Non saranno applicate le sanzioni previste per i ritardati pagamenti effettuati nel periodo dal 28 Febbraio al 31 Luglio 2014.
2. Il versamenti già effettuati a titolo di tassa saranno considerati a titolo di canone.

Articolo 38 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il Comando della Polizia Locale e i responsabili delle Posizioni Organizzative cui il presente regolamento è trasmesso in copia - sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

ALLEGATO "1"

CATEGORIA 1^	CATEGORIA 2^	CATEGORIA 3^	CATEGORIA 4^
P.za Calderini	Corso D. Alighieri	Piazza San Marco – Pai	Tutte le aree concedibili che non rientrano nelle altre categorie.
	L.go Barbarani	Via Carducci – Pai	
	L.go Vittorio Veneto	Via Chiesa – Pai	
	Piazza Chiesa	Via Dell' Angelo – Pai	
	Piazza Umberto I°	Via A. Manzoni (dai civici nr 1 al nr 7 compresi, dal nr 2 al nr 16 compr.) – Pai	
	Piazzetta Portici	Via Monte Baldo (dai civici nr 1 al nr 3 compresi, dal nr 2 al nr 10 compr.) – Pai	
	Via Cairoli	Via Pai di Sotto (dai civici nr. 11 al nr. 98 compresi)	
	Via Cavour	Via per Cà Tronconi (esclusivamente i civici nr. 1 e nr. 2) – Pai	
	Via C. Battisti	Piazza G. Garibaldi – Albisano	
	Via E. De Amicis	Via Al Castel (dai civ. nr 1 al nr 9 compresi, dal nr 2 al nr 18 compr.) – Albisano	
	Via Nascimbeni	Via Bellina – Albisano	
	Via S. Filippo	Via Corrubbio (dai civ. nr 1 al nr 45 compresi, dal nr 2 al nr 16 compr.) - Albisano	
	Via Verga	Via Delle Are – Albisano	
	Viale F.lli Lavanda	Via Oliveti (dai civ. n. 1 al n. 15 compresi, dal n. 2 al n. 14 compreso) - Albisano	
	Viale Marconi	Via Pila – Albisano	
	Vicolo A. Volta	Via Pozzo – Albisano	
	Vicolo Antichi Originari	Via S. Zeno (dai civ. n. 1 al n. 35 compresi, dal n. 2 al n. 12 compreso) – Albisano	
	Vicolo Benaco	Via V. Veneto (dal civico n. 2 al n. 6 compresi) – Albisano	
	Vicolo Cieco		
	Vicolo Chiesa		
	Vicolo Dietro Gardesana		
	Vicolo Fosse		
	Vicolo G. Rigo		
	Vicolo Poliziano		
	Vicolo SS. Trinità		
	Via Gardesana		
	Area Castello – Zona Parcheggio		

